

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2608-A

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO E INTERNI)

*presentata alla Presidenza il 30 aprile 2002*

(Relatore: **BERTOLINI**)

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**BERLUSCONI**)

DAL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**FINI**)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**SCAJOLA**)

DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
(**CASTELLI**)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA  
ED IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA  
(**FRATTINI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(**TREMONTI**)

---

Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51,  
concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto  
all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da  
provvedimenti di accompagnamento alla frontiera

---

*Presentato l'8 aprile 2002*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! Il provvedimento in esame introduce modifiche alla disciplina dettata dagli articoli 12 e 13 del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativamente al trattamento dei mezzi di trasporto utilizzati dai trafficanti che operano nel settore dell'immigrazione clandestina, nonché in tema di convalida dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera adottati nei confronti degli immigrati clandestini.

Come è illustrato nella relazione governativa al presente disegno di legge, le modifiche alla disciplina concernente i mezzi di trasporto sequestrati nel corso delle operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione del traffico illegale di immigrati, apportate dall'articolo 1, si rendono necessarie dinanzi al continuo afflusso sul territorio nazionale di immigrati clandestini che giungono in Italia dopo aver sostenuto viaggi in condizioni estremamente precarie sul piano della sicurezza e dell'igiene che, presumibilmente, sarà destinato a subire un incremento in concomitanza della stagione estiva.

Tali modifiche, oltre ad offrire un segnale di dissuasione al fenomeno del traffico di immigrati clandestini, rispondono all'esigenza di eliminare le considerevoli spese connesse alla custodia dei natanti.

L'articolo 1 del presente disegno di legge sostituisce, a tal fine, con quattro nuovi commi, il comma 8-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione; in particolare, si prevede, con riguardo ai mezzi sequestrati, che, nell'ipotesi in cui nessuno presenti istanza di affidamento, i beni siano distrutti secondo quanto previsto dall'articolo 301-*bis*, comma 3, del

testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Attraverso l'introduzione dei nuovi commi 8-*ter* e 8-*quater* si prevede che la distruzione dei suddetti mezzi possa essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da autorità da lui delegata, richiedendosi comunque il nulla osta dell'Autorità giudiziaria e l'indicazione, nello stesso provvedimento, delle modalità di esecuzione della distruzione. Si prevede, inoltre, la distruzione di tutti i mezzi confiscati e non assegnati ad organismi pubblici.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata accolta la condizione espressa nel parere adottato dal Comitato per la legislazione attraverso l'inserimento, nel nuovo comma 8-*quinquies* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di un'ulteriore disposizione con la quale si prevede, ai fini della determinazione dell'eventuale indennità da corrispondere all'aveute diritto in caso di dissequestro dei mezzi per i quali si sia proceduto alla distruzione, l'applicazione del comma 5 dell'articolo 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973.

Il secondo profilo di intervento è teso, così come illustrato nella relazione governativa, ad assecondare l'orientamento già manifestato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 22 marzo 2001, nella quale si afferma che l'accompagnamento alla frontiera «inerisce alla materia regolata dall'articolo 13 della Costituzione, in quanto presenta quel carattere di immediata coercizione che qualifica, per costante giurisprudenza costituzionale, le restrizioni della libertà personale».

Con l'articolo 2 del decreto-legge in esame si procede, così, alla modifica dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la previsione della convalida da parte dell'Autorità giudiziaria dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, adottati nei confronti degli immigrati clandestini.

Attraverso l'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in sede referente, si è modificato il testo iniziale prevedendo, in conformità al parere espresso dalla Commissione Giustizia, che il provvedimento di convalida sia adottato dal Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, anziché dall'ufficio del Procuratore della Repubblica.

La novella apportata all'articolo 13 del Testo unico prevede così che nei casi previsti ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 —

ossia in caso di esecuzione dell'espulsione tramite accompagnamento alla frontiera — il questore, che è l'autorità competente ad eseguire l'espulsione, comunica al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera, che è comunque immediatamente esecutivo. Alla comunicazione si deve provvedere immediatamente e comunque al massimo entro 48 ore dall'adozione del provvedimento medesimo; entro le successive 48 ore il Tribunale in composizione monocratica, previa verifica della sussistenza dei requisiti, convalida o meno il provvedimento.

Considerate l'importanza e l'urgenza delle questioni affrontate dal presente disegno di legge di conversione si raccomanda la sua sollecita approvazione.

Isabella BERTOLINI, *Relatore*.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2608,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 1, capoverso 8-*bis*, si indichino le modalità con cui procedere alla determinazione della misura dell'indennità da corrispondere all'avente diritto in caso di dissequestro dei beni per i quali si sia proceduto alla distruzione, eventualmente facendo rinvio al comma 5 dell'articolo 301-*bis* del testo unico in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Il Comitato osserva altresì che:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 1, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di utilizzare la tecnica della novellazione, conformemente a quanto fatto nelle altre disposizioni del provvedimento, procedendo alla sostituzione dell'intero comma, anziché di singole parole dello stesso; sempre con riferimento all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di ripartire le disposizioni in due distinti articoli, ciascuno dei quali volto a novellare un solo atto;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 1, capoverso 8-*ter*, si valuti l'opportunità di chiarire quale sia l'autorità che può essere delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri a disporre la distruzione dei beni sequestrati nonché se si tratti di una facoltà ovvero di un potere discrezionale;

all'articolo 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare il tipo di procedure cui il procuratore della Repubblica può far riferimento per l'adozione dell'atto di convalida.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che la *ratio* dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame, è quella di assicurare le garanzie giurisdizionali previste dall'articolo 13 della Costituzione anche nel caso di emanazione, da parte del questore, del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso, in quanto tale misura incide sostanzialmente sulla libertà personale;

ritenuto opportuno che, secondo quanto già previsto per provvedimenti di medesima natura, la competenza relativa alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso sia attribuita ad un organo giurisdizionale giudicante piuttosto che requirente, in quanto si tratta di verificare la sussistenza dei requisiti di legge di un provvedimento amministrativo restrittivo della libertà personale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

la Commissione di merito valuti l'opportunità di attribuire al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, anziché al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, la competenza di convalidare il provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso. Si tratta infatti di emanare un provvedimento che di fatto si concretizza in un controllo giurisdizionale su un atto amministrativo che limita la libertà personale, per cui potrebbe essere opportuno affidare tale compito alla magistratura giudicante piuttosto che a quella requirente.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE  
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Bilancio ha adottato la seguente decisione:

*sul testo del provvedimento:*

NULLA OSTA

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO.

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1, alinea, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;*

*al comma 1, capoverso 8-bis, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »; e le parole: « come modificato dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92 » sono sostituite dalle seguenti: « e successive modificazioni »;*

*al comma 1, capoverso 8-quinquies, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni »;*

*al comma 2, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, alinea, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;*

*al comma 1, capoverso 5-bis, al primo periodo, le parole: « all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « al tribunale in composizione monocratica »; dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il provvedimento è immediatamente esecutivo »; al secondo periodo, le parole: « Il Procuratore della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale in composizione monocratica »; l'ultimo periodo è soppresso.*

*Decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2002.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni recanti modifiche all'attuale disciplina del regime dei mezzi utilizzati per il trasporto illegale di migranti, prevista dall'articolo 12 del predetto testo unico, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, nonché di fornire le garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione agli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione



TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

1. Il comma 8-*bis* dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

(segue: testo del decreto-legge)

dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:

« 8-*bis*. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-*bis*, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'articolo 1 della legge 19 marzo 2001, n. 92.

8-*ter*. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-*quater*. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-*ter* sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-*quinquies*. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati ».

2. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: « rottamazione » è sostituita dalla seguente: « distruzione ». Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: « mediante distruzione ».

## ARTICOLO 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione all'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il tribunale territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il Procuratore della Repubblica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione. **Il provvedimento è immediatamente esecutivo** ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

dello straniero, **di cui al** decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dai seguenti:

« 8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, **di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

8-ter. *Identico.*

8-quater. *Identico.*

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. **Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni** ».

2. Ai commi 3 e 5 dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, **di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la parola: « rottamazione » è sostituita dalla seguente: « distruzione ». Al comma 3 sono altresì soppresse le parole: « mediante distruzione ».

## ARTICOLO 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, **di cui al** decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« 5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione **al tribunale in composizione monocratica** territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. **Il provvedimento è immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica**, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

FINI, *Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalla Commissione)*





€ 0,26



\*14PDL0026940\*